



Regolamento Acqua potabile

Regolamento comunale

CAP. I SCOPO

- Art. 1 Fornitura d'acqua nel comprensorio del Comune di Collina d'Oro
- Art. 2 Fornitura d'acqua fuori dal territorio giurisdizionale di Collina d'Oro
- Art. 3 Priorità

CAP. II NUOVI IMPIANTI, ALLACCIAMENTO

- Art. 4 Domanda in generale. Requisiti
- Art. 5 Formalità particolari
- Art. 6 Autorizzazione
- Art. 7 Diramazioni. Norme particolari
- Art. 8 Esecuzione e collaudo degli impianti

CAP. III MODIFICA DEGLI IMPIANTI

- Art. 9 Per iniziativa del Comune
- Art. 10 Per iniziativa dei privati
- Art. 11 Obblighi
- Art. 12 Manutenzione
- Art. 13 Controllo degli impianti
- Art. 14 Responsabilità

CAP. IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- Art. 15 Fornitura d'acqua temporanea
- Art. 16 Limitazioni del consumo. Sospensioni del servizio ed interruzione in genere
- Art. 17 Divieto particolare
- Art. 18 Contatori
- Art. 19 Tutela dei locatari ed affittuari

CAP. V RETE DI DISTRIBUZIONE, INSTALLAZIONI

- Art. 20 Piano generale dell'acquedotto
- Art. 21 Rete di distribuzione
- Art. 22 Installazione
- Art. 23 Idranti



CAP. VI TRAPASSI DI PROPRIETÀ

Art. 24 Obbligo di notifica. Solidarietà

Art. 25 Subingresso

CAP. VII CONTRIBUTI E TASSE

Art. 26 Contratto d'utenza

Art. 27 Tasse d'allacciamento

Art. 28 Tariffe

Art. 29 Fatture. Termini di pagamento

CAP. VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 Reclami – ricorsi

Art. 31 Contravvenzioni

Art. 32 Contestazioni. Foro competente

Art. 33 Entrata in vigore

Art. 34 Contratti ex AICO

Art. 33 Abrogazione

TARIFFARIO

A Tariffe per economie domestiche

B Tariffa industriale - commerciale - artigianale - ristoranti - alberghi - campeggi e campi sportivi - proprietà comunali

C Tariffa per attività agricole - cantieri e particolari

D Tassa di allacciamento

E Tassa di noleggio



CAPITOLO I

SCOPO

Art. 1 Fornitura d'acqua nel comprensorio del Comune di Collina d'Oro

Il Comune di Collina d'Oro (in seguito Comune) provvede alla fornitura dell'acqua potabile, con diritto di privativa, per uso pubblico e privato, su tutto il proprio territorio giurisdizionale, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2 Fornitura d'acqua fuori dal territorio giurisdizionale di Collina d'Oro

- 1 Se la capacità degli impianti lo consente, il Comune può fornire l'acqua anche fuori dal proprio territorio giurisdizionale, a condizioni da fissare caso per caso e che comunque non potranno essere più favorevoli di quelle stabilite per gli utenti del Comune di Collina d'Oro.
- 2 Il Comune può pure stipulare convenzioni di natura speciale per la fornitura d'acqua a enti pubblici fuori dalla propria giurisdizione.

Art. 3 Priorità

- 1 La fornitura d'acqua per uso domestico ha la precedenza su qualsiasi altra.
- 2 Il Comune può rifiutare le forniture di acqua per uso industriale o per altro uso quando ciò pregiudicasse il regolare servizio di distribuzione.

CAPITOLO II

NUOVI IMPIANTI, ALLACCIAMENTO

Art. 4 Domanda in generale. Requisiti

- 1 La domanda di allacciamento dell'acqua deve essere presentata per iscritto al Comune dal proprietario del fondo o da un suo rappresentante.
- 2 Essa deve essere corredata di un piano d'installazione.
- 3 La domanda è di regola ammessa quando il fondo al quale si intende addurre l'acqua si trova in prossimità delle condotte del Comune.
- 4 Gli impianti devono essere eseguiti secondo le norme del presente Regolamento e delle direttive della Società svizzera per l'industria dell'acqua e del gas (SIGA).
- 5 La posa degli apparecchi di trattamento dell'acqua, specialmente se destinati all'alimentazione di impianti tecnici (bollitori, riscaldamenti centrali, ecc.), è subordinata al preventivo benestare del Laboratorio cantonale d'igiene, da chiedere mediante l'apposito questionario disponibile presso l'Ufficio acqua potabile.
- 6 La concessione d'acqua per l'alimentazione di piscine è subordinata all'installazione di un impianto di circolazione, di filtrazione e disinfezione. Il riempimento delle piscine deve essere preventivamente notificato al Comune, che stabilirà quando tale operazione potrà essere effettuata.
- 7 Il rilascio dell'autorizzazione di allacciamento è soggetto alle disposizioni del presente Regolamento e alle condizioni tariffarie.



Art. 5 **Formalità particolari**

- 1 Nel caso di nuove costruzioni, di ricostruzioni e di riattazioni, la domanda di allacciamento deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.
- 2 La domanda deve indicare il diametro delle tubazioni previste ed essere corredata di uno schizzo planimetrico in due copie, contenente indicazioni circa la località, il numero di mappa, l'ubicazione del contatore ed il punto esatto di attacco alla tubazione di distribuzione, quest'ultimo riportato a dettaglio in scala 1:1000.
- 3 La planimetria deve essere rilasciata dal geometra tenitore della mappa comunale.

Art. 6 **Autorizzazione**

- 1 L'allacciamento deve essere eseguito in base alle indicazioni del Comune.
- 2 Il Comune può subordinare l'allacciamento a eventuali modifiche del progetto o ad altre condizioni che ritenesse opportune.

Art. 7 **Diramazioni, norme particolari**

- 1 Per ogni proprietà privata è, di regola, eseguita una diramazione a partire dalla condotta di distribuzione fino al contatore. Salvo casi speciali, è concesso un solo attacco per tutta la proprietà. È vietato l'innesto di diramazioni prima del contatore: tuttavia il Comune può eseguire diramazioni del genere quando ciò fosse necessario per ragioni tecniche o risultasse più razionale.
- 2 Il Comune determina il diametro del tubo di allacciamento e del contatore.
- 3 Sulla tubazione devono essere collocati, prima del contatore e subito dopo, rispettivamente un rubinetto di arresto e uno di scarico, un riduttore di pressione, come pure una valvola di ritenuta; l'obbligo di applicare quest'ultima vale anche per gli allacciamenti provvisori (cantieri edili, ecc.). Gli oneri derivanti sono a carico del proprietario.
- 4 La tubazione privata deve essere dotata di una saracinesca di chiusura, posizionata sul confine della proprietà privata (in casi particolari sul suolo pubblico). Qualora la stessa risultasse mancante il Comune ne può imporre la posa, in particolare in occasione di interventi sulla rete principale che interessano la tratta sulla quale si trova l'allacciamento privato. L'onere derivante dalla posa della saracinesca è a carico del proprietario.
- 5 Nel caso in cui la condotta privata di diramazione si presentasse in condizioni precarie il Comune ne può imporre la sostituzione fino al confine privato, a spese del proprietario.
- 6 Il Comune declina ogni responsabilità per danni derivanti da qualsiasi impianto non conforme.

Art. 8 **Esecuzione e collaudo degli impianti**

- 1 L'allacciamento alla condotta di distribuzione deve essere eseguito sotto sorveglianza di un incaricato del Comune, previo avviso con almeno tre giorni di anticipo.
- 2 L'allacciamento deve essere eseguito da una ditta di installazione qualificata. Prima del reinterro dovrà essere richiesto il collaudo all'Ufficio acqua potabile, che allestirà un rapporto di collaudo tramite il responsabile dei servizi esterni. Con il collaudo il



Comune non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.

- 3 Le spese di allacciamento dalla condotta di distribuzione al contatore sono a carico del proprietario del fondo.

CAPITOLO III

MODIFICA DEGLI IMPIANTI

Art. 9 Per iniziativa del Comune

- 1 Il Comune può apportare in ogni tempo modifiche ai propri impianti.
- 2 Le eventuali spese d'adattamento degli allacciamenti privati resi indispensabili da siffatte modifiche sono a carico del Comune, fatta eccezione del caso di cui all'art. 7 cpv. 4 e 5.
- 3 Le spese per eventuali altre sistemazioni o migliorie che fossero eseguite in quest'occasione dal proprietario sono invece a carico di quest'ultimo.

Art. 10 Per iniziativa dei privati

Gli impianti esistenti possono essere modificati dal proprietario con il consenso del Comune.

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni dell'art. 4. Le responsabilità derivanti da esecuzioni manifestamente non conformi saranno interamente poste a carico del proprietario.

Art. 11 Obblighi

- 1 Prima di procedere a qualsiasi lavoro l'installatore deve farne notifica scritta al Comune.
- 2 In casi particolari, specie di manifesta urgenza, l'avviso può anche essere dato verbalmente, ritenuto l'obbligo della successiva notifica scritta.
- 3 La mancata notifica costituisce trasgressione agli obblighi stabiliti, e può essere punita con la multa da un minimo di CHF 100.- ad un massimo di CHF 1'000.- e, in casi gravi e reiterati, con la revoca dell'autorizzazione.

Art. 12 Manutenzione

- 1 La manutenzione delle tubazioni è:
 - a a carico del Comune, sulle proprie condotte, fino alla diramazione della tubazione privata;
 - b a carico del privato, dalla diramazione della tubazione privata al contatore.
- 2 Il proprietario è pure tenuto alla manutenzione dei propri impianti a partire dal contatore; egli non ha diritto a risarcimento alcuno in caso di perdita d'acqua dovuta a difetti negli impianti medesimi.
- 3 In caso di perdite sulla tubazione privata il proprietario è tenuto far effettuare la riparazione al più presto. Nel caso in cui egli fosse irreperibile o non intervenisse con sollecitudine, il Comune farà eseguire la riparazione ed il ripristino di quanto



manomesso per l'esecuzione dell'intervento. Le spese saranno addebitate al proprietario. In caso di mancato pagamento, il Comune potrà interrompere l'erogazione dell'acqua, previa comunicazione per lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento. In questo caso sarà tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

- 4 È fatto obbligo al proprietario di eliminare, a proprie spese, tutte le tubazioni cieche che rimanessero nel sottosuolo a seguito dell'esecuzione di nuovi allacciamenti, cambiamenti di tracciato della condotta privata, ecc. Ciò vale anche per le condotte che dovessero venire alla luce durante l'esecuzione di lavori di costruzione, scavi, ecc. L'interruzione di queste tubazioni deve essere effettuata in corrispondenza dell'allacciamento sulla condotta principale.

Art. 13 **Controllo degli impianti**

Gli incaricati del Comune hanno diritto di accedere alle proprietà private allacciate alle condotte allo scopo di controllare gli impianti, ed in particolare i contatori.

Art. 14 **Responsabilità**

- 1 Il titolare dell'allacciamento e/o l'utente rispondono nei confronti del Comune per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, insufficiente sorveglianza o manutenzione delle installazioni.
- 2 Il titolare dell'allacciamento è responsabile per gli atti dei suoi inquilini/conduuttori nonché di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 15 **Fornitura d'acqua temporanea**

- 1 L'acqua può essere fornita anche temporaneamente nel caso di nuove costruzioni, riattazioni o ricostruzioni di fabbricati.
- 2 Ai privati che dispongono di una captazione propria, per i casi in cui l'erogazione della captazione medesima non fosse sufficiente, il Comune può fornire acqua potabile mediante un allacciamento di soccorso da eseguire a norma degli artt. 4 e ss. L'allacciamento dovrà essere eseguito in modo da escludere che l'acqua proveniente dalla captazione privata abbia a penetrare nella rete del Comune. In ogni caso dovrà essere posata una valvola di ritenuta a norma dell'art. 7 cpv. 3.
- 3 Il prelievo di acqua direttamente dagli idranti (uso temporaneo) è possibile solo se preventivamente autorizzato dal Comune. Prima di fornire l'acqua viene installato un contatore provvisorio tramite il quale si determina il quantitativo di acqua erogata, da fatturare alle condizioni del tariffario in vigore.



Art. 16 Limitazioni del consumo. Sospensioni del servizio ed interruzione in genere

- 1 La limitazione del consumo e l'eventuale sospensione dell'erogazione del servizio, dipendenti da casi di forza maggiore (eventi atmosferici straordinari, carenza d'acqua, disturbi dell'esercizio, ecc.), e qualora la qualità dell'acqua non risultasse conforme alla Legge federale sulle derrate alimentari, non danno diritto di pretendere indennizzo alcuno da parte dell'utente.
- 2 Per analogia non dà diritto a pretese di sorta la sospensione temporanea dell'erogazione dell'acqua al fine di permettere la posa di nuove condotte, effettuare interventi di riparazione, manutenzione, ecc.
- 3 Nel caso di interruzione del servizio per più di otto giorni consecutivi, l'utente ha diritto unicamente ad una proporzionale riduzione della tassa base d'abbonamento, escluso qualsiasi risarcimento per danni diretti o indiretti.
- 4 Nel caso di scarsità d'acqua dovuta a siccità od altra causa, il Comune può decretare la limitazione o la sospensione di fornitura alle piscine, orti e giardini, a scopo industriale ed agricolo, ecc., e da ultimo ad uso domestico.
- 5 Nella misura in cui le particolari circostanze lo permettono, gli utenti saranno tempestivamente avvisati di ogni interruzione, limitazione o sospensione della fornitura di acqua.

Art. 17 Divieto particolare

È vietato lasciar collegati ai rubinetti tubi di ogni sorta pescanti in recipienti con liquidi impuri (lavatoi, fusti di pompe od attrezzature agricole, ecc.) onde escludere la possibilità di aspirazioni nella rete e quindi di inquinamenti pericolosi per la salute pubblica.

Art. 18 Contatori

- 1 I contatori sono di proprietà del Comune, che si occupa dell'acquisto, della manutenzione e dell'eventuale sostituzione degli stessi. La posa in opera è a carico dell'utente, e deve avvenire con modalità ed ubicazione approvate dal Comune e secondo le disposizioni dell'Ufficio acqua potabile, in particolar modo per quanto concerne la protezione contro il gelo.
- 2 Sorgendo dubbi circa il funzionamento del contatore, l'utente ha diritto di esigerne la verifica facendone immediata notifica scritta al Comune.
- 3 Se dalla verifica, affidata alla ditta fornitrice dell'apparecchio, risultano differenze oltre i limiti di tolleranza del 5% in più od in meno, le spese derivanti (porto, verifica, nuova taratura e prestazioni dell'idraulico) sono a carico del Comune. Se la differenza rimane entro siffatti limiti di tolleranza le citate spese sono a carico dell'utente.
- 4 In caso di difetti accertati nel funzionamento del contatore, il consumo viene stabilito nella misura del semestre corrispondente dell'anno precedente.
- 5 Le disfunzioni devono essere tempestivamente annunciate all'Ufficio acqua potabile. Quelle verificatesi più di 3 anni prima della notifica non sono prese in considerazione e non danno diritto alla correzione del conteggio relativo al consumo ed eventualmente alla categoria d'abbonamento.
- 6 In caso di guasto prodotto al contatore per trascuratezza dell'utente, lo stesso è riparato o sostituito a spese di quest'ultimo.
- 7 Per il contatore, l'utente paga semestralmente una tassa di noleggio.



- 8 Se l'utente desidera posare dei sottocontatori, ne deve sopportare le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Le prescrizioni tecniche devono essere osservate. Il Comune ha il diritto, ma non l'obbligo di assumere la lettura di tali contatori.

Art. 19 **Tutela dei locatari ed affittuari**

Per il consumo di acqua potabile, i proprietari di immobili non possono addebitare ai locatari od affittuari spese per acqua potabile i cui importi siano superiori alle tariffe in vigore.

CAPITOLO V

RETE DI DISTRIBUZIONE, INSTALLAZIONI

Art. 20 **Piano generale dell'acquedotto**

Gli impianti dell'acquedotto sono attuati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA), allestito secondo le direttive cantonali. Il perimetro del comprensorio di distribuzione deve coincidere con quello della zona edificabile. Al di fuori della zona edificabile, il Comune non è obbligato a fornire acqua. Esso promuove tuttavia, secondo le sue possibilità, l'approvvigionamento di località discoste e di stabili esistenti al di fuori della zona edificabile.

Art. 21 **Rete di distribuzione**

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle secondarie, come pure le bocche antincendio. Le condotte principali fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione dei piani di azionamento in conformità al PGA.

Le condotte di distribuzione sono quelle posate all'interno della zona da approvvigionare, alle quali sono raccordate le condotte di allacciamento private.

Art. 22 **Installazione**

Il Comune, per il tramite di un suo rappresentante, stabilisce le caratteristiche tecniche ed i tracciati delle condotte principali e di distribuzione.

Essi sono da installare in conformità alle prescrizioni cantonali e secondo le direttive SSGA.

Art. 23 **Idranti**

- 1 Il Comune provvede alla posa degli idranti in concomitanza con la messa in opera di nuove condotte e con la sostituzione di quelle esistenti. L'onere per la manutenzione e la riparazione sono pure a carico del Comune, che si assume anche i costi per la posa di nuovi idranti che risultassero mancanti sulla rete principale.
- 2 Gli idranti e gli impianti che li alimentano vengono messi a disposizione dei pompieri senza limitazione ed accessibili in ogni tempo. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.



- 3 La manomissione di idranti, sfiatatoi, scarichi e saracinesche è permessa solo alle persone autorizzate dal Comune e previo avviso all'Ufficio acqua potabile.
- 4 I danni derivanti da una manomissione non autorizzata verranno riparati ed addebitati agli autori degli stessi.

CAPITOLO VI

TRAPASSI DI PROPRIETÀ

Art. 24 Obbligo di notifica. Solidarietà

- 1 Il trapasso di proprietà di un immobile allacciato all'acqua potabile deve essere tempestivamente notificato per iscritto al Comune a cura del precedente proprietario.
- 2 Sino al momento della notifica, il precedente ed il nuovo proprietario rispondono solidalmente per il pagamento delle tasse arretrate.

Art. 25 Subingresso

Il compratore di un immobile allacciato all'acqua potabile subentra negli obblighi stabiliti nel contratto d'utenza stipulato fra Il Comune ed il proprietario precedente, fino alla sottoscrizione del nuovo contratto.

CAPITOLO VII

CONTRIBUTI E TASSE

Art. 26 Contratto d'utenza

- 1 Prima di iniziare la fornitura dell'acqua, il Comune stipula un contratto d'utenza con il proprietario dell'immobile od il suo rappresentante. Le modalità di firma vengono allegate al momento dell'invio di ogni nuovo contratto all'utente.
- 2 Il contratto d'utenza stabilisce una tassa base semestrale ed una tassa di consumo.
- 3 Il consumo effettivo d'acqua viene accertato semestralmente mediante lettura del contatore, che avviene per il tramite di una cartolina inviata agli utenti, da ritornare debitamente compilata entro la data fissata sulla stessa, e più precisamente:
 - I° semestre: entro il 10 luglio dell'anno corrente;
 - II° semestre: entro il 10 gennaio dell'anno successivo.

Gli incaricati del Comune si riservano il diritto di effettuare controlli periodici per verificare l'esattezza delle letture. Nel caso in cui la cartolina con la lettura non venisse recapitata al Comune nel termine indicato, si procederà alla lettura tramite l'incaricato dell'Ufficio acqua potabile, applicando una sovrattassa di CHF 20.-

- 4 I capoversi 1, 3 e 4 del presente articolo vengono intimati sotto la comminatoria dell'art. 292 del Codice Penale Svizzero.



Art. 27 **Tasse d'allacciamento**

Per ogni allacciamento alla rete di distribuzione viene prelevata una tassa unica di allacciamento, calcolata in base alla percentuale del 1% del valore di stima ufficiale delle costruzioni allacciate, ritenuto un minimo di CHF 100.- ed un massimo di CHF 1'000.- Per gli allacciamenti provvisori di costruzione, cantieri, ecc. viene prelevata una tassa unica, stabilita dal tariffario.

Art. 28 **Tariffe**

Il Municipio stabilisce annualmente, mediante ordinanza, le tariffe per il consumo dell'acqua potabile, per gli abbonamenti e per i noleggi, nei limiti definiti dal tariffario base allegato al presente Regolamento, di cui ne è parte integrante.

Art. 29 **Fatture. Termini di pagamento**

- 1 Il termine di pagamento delle fatture per forniture d'acqua è di trenta giorni dall'emissione.
- 2 Se l'importo dovuto non è pagato alla scadenza, il Comune procede a diffida con l'intimazione di un ulteriore termine, dopo di che procederà all'incasso per via esecutiva, ritenuto che all'importo dovuto saranno aggiunti un interesse moratorio e le relative spese.
- 3 In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il Comune indirizza all'abbonato un sollecito scritto intimandogli un nuovo termine di pagamento.
- 4 Il Comune si riserva in ogni momento il diritto di interrompere la fornitura d'acqua a seguito del mancato pagamento, garantendo tuttavia un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
- 5 Eventuali contestazioni tra l'utente e il Comune non sospendono l'obbligo del pagamento.

CAPITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 **Reclami – ricorsi**

Contro le decisioni del Municipio, l'utente può interporre ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla data dell'intimazione.

Art. 31 **Contravvenzioni**

Le contravvenzioni alle norme del Regolamento sono punite con una multa fino a CHF. 1'000.-, in conformità degli art. 145 ss della Legge organica comunale del 10 marzo 1987, e successive modifiche.



Art. 32 Contestazioni. Foro competente

Competenti a decidere su eventuali contestazioni di natura civile relative ai rapporti contrattuali tra il Comune e gli utenti sono le autorità giudiziarie del luogo di domicilio del Comune stesso.

Art. 33 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore retroattivamente al 1.1.2005, cresciuta in giudicato l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 34 Contratti ex AICO

Tutti i contratti d'utenza emessi dal Consorzio acquedotto intercomunale della Collina d'Oro (AICO) vengono ripresi integralmente dal Comune di Collina d'Oro.

Art. 35 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento del Consorzio acquedotto intercomunale della Collina d'Oro del 2.9.2003, nonché ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

Approvato dal Consiglio Comunale in data 24.04.2006.

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente

Il Segretario

Gli scrutatori

Il Municipio certifica che il presente Regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di 30 giorni.

Approvato dal Municipio con RM 168 DEL 20.02.2006

Per il Municipio

Il Sindaco
Sabrina Romelli

Il Segretario
Sandro Gandri



Il Regolamento comunale di Collina d'Oro è approvato, riservati i diritti dei terzi.

Per la Sezione enti locali

Il Capo Sezione

M. De Lorenzi

Bellinzona, settembre 2006

Inc. no. 160 RE 9313



TARIFFARIO

A Tariffe per economie domestiche

A.1 Tassa di abbonamento

Applicata in base alla superficie utile lorda dell'alloggio, esclusi i locali di servizio dell'interrato e seminterrato, suddivisa in 6 categorie:

I Categoria	da 0 a 150 m ²	da 45.- a 90.- CHF / semestre
II Categoria	da 151 a 200 m ²	da 60.- a 120.- CHF / semestre
III Categoria	da 201 a 300 m ²	da 90.- a 180.- CHF / semestre
IV Categoria	da 301 a 400 m ²	da 120.- a 240.- CHF / semestre
V Categoria	da 401 a 500 m ²	da 150.- a 300.- CHF / semestre
VI Categoria	oltre 500 m ²	da 0.30 a 0.60 CHF per m ² / semestre

A.2 Tassa di consumo

A.2.1 Tassa di consumo fissata de CHF 1.- a CHF 2.- il m³, minimo CHF 45.- al semestre.

A.3 Disposizioni particolari

A.3.1 Tassa di abbonamento per piscine: da CHF 2.50 a CHF. 10.- per m³ di capienza al semestre.

A.3.2 Tassa di abbonamento per irrigatori fissi di giardini: da CHF 0.50 a CHF 2.50 per irrigatore, per semestre.

A.3.3 Tassa di abbonamento di CHF 13.- per semestre: per ogni autorimessa, stalla, porcile, pollaio e ripostiglio allacciati al contatore "economia domestica" con tubazioni non superiori Ø ¾" (19mm), separati dall'edificio principale.

A.3.4 Allacciamenti di soccorso (vedi art. 15 cpv. 2): tassa da stabilire in ragione dell'entità dell'allacciamento .

A.3.5 Fatturazione: semestrale. Nel caso di difettoso funzionamento del contatore il conteggio verrà calcolato in base al consumo del corrispondente il periodo dell'anno precedente (vedi art. 18 cpv. 4).

A.3.6 Noleggio contatore: vedi tariffa E.

B Tariffa industriale - commerciale - artigianale - ristoranti - alberghi - campeggi e campi sportivi - proprietà comunali

B.1 Tassa di abbonamento

Nel caso in cui nel medesimo stabile coesistessero economie domestiche (tariffa A) e attività di cui alla tariffa B, e non fosse possibile l'applicazione di un contatore separato, prevarrà, ai fini dell'assegnazione della tariffa, l'attività preponderante.

Da CHF 1.50 a CHF 4.50 per ogni m³ consumato, minimo CHF 90.- per semestre.



B.2 **Disposizioni particolari**

- B.2.1 Tassa di abbonamento per piscine: da CHF 2.50 a CHF 10.- per m³. di capienza al semestre.
- B.2.2 Tassa di abbonamento per irrigatori fissi di giardini: da CHF 0.50 a CHF 2.50 per irrigatore, per semestre.
- B.2.3 Allacciamenti di soccorso (vedi art. 15 cpv. 3): tassa da stabilire in ragione dell'entità dell'allacciamento.
- B.2.4 Fatturazione: semestrale. Nel caso di difettoso funzionamento del contatore il conteggio verrà calcolato in base al consumo del corrispondente il periodo dell'anno precedente (vedi art. 18 cpv. 4).
- B.2.5 Noleggio contatore: vedi tariffa E.
- B.2.6 Tassa di abbonamento per stabili riconosciuti di pubblica utilità, e per le installazioni sportive:
A condizione che si tratti di Enti che non svolgono una attività a scopo lucrativo, la Delegazione Consortile sulla base di una convenzione può ridurre la tassa di abbonamento B.1 del 50%.
La tassa di consumo è fissata da CHF 0.75 a CHF 2.25 il m³.

C **Tariffa per attività agricole – cantieri e particolari**

C.1 **Tassa d'abbonamento**

Attività agricola primaria, da CHF 0.75 a CHF 3.- per ogni m³ consumato.

C.2 **Cantieri e usi temporanei**

- C.2.1 Nessuna tasse di abbonamento.
- C.2.2 Tassa di consumo da CHF 1.50 a CHF 4.50 per ogni m³ consumato.
- C.2.3 Noleggio contatore: vedi tariffa E.

D **Tassa di allacciamento**

- D.1 Tassa di allacciamento per costruzioni con i requisiti delle tariffe A e B corrisponde all'1‰, del valore di stima ufficiale delle costruzioni allacciate.
Ritenuto un minimo di CHF 100.- e un massimo di CHF 1'000.-
- D.2 Allacciamenti provvisori di costruzione, cantieri: tassa unica CHF 200.-



E Tassa di noleggio

Contatori da 20 mm	da CHF 8.25 a CHF 11.- / semestre
Contatori da 25 mm	da CHF 11.- a CHF 14.- / semestre
Contatori da 32 mm	da CHF 13.- a CHF 16.- / semestre
Contatori da 40 mm	da CHF 16.- a CHF 20.- / semestre
Contatori da 50 mm	da CHF 24.- a CHF 30.- / semestre
Contatori da 65 mm	da CHF 27.- a CHF 31.- / semestre
Contatori da 80 mm	da CHF 35.- a CHF 45.- / semestre
Contatori da 100 mm	da CHF 45.- a CHF 55.- / semestre
Contatori da 125 mm	da CHF 65.- a CHF 80.- / semestre
Contatori da 150 mm	da CHF 90.- a CHF 110.- / semestre